

IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO

- schema di sintesi
- approfondimenti

D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.M. 24.05.2005 - Art. 6 D.M. 17.06.2014

Dal 1.01.2019, con l'entrata in vigore l'obbligo della fattura elettronica per tutti i soggetti, l'imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501, in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale.

SCHEMA DI SINTESI

<p>SCADENZA MODELLO F24</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale, l'imposta di bollo deve essere versata con modello F24 (codice tributo 2501). • La prossima scadenza per l'esercizio 2018, per chi ha emesso fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione, è il 30.04.2019. • Per l'esercizio 2019 (con l'inizio della fattura elettronica per tutti) la scadenza sarà il 29.04.2020.
<p>FATTURE CON IMPOSTA DI BOLLO</p>	<p>L'imposta di bollo, fissata nella misura di € 2,00 per ogni fattura di importo superiore a € 77,47, dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972, a operazioni non imponibili e a operazioni escluse dalla base imponibile (es.: art. 15).</p>
<p>ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le fatture di cui all'art 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (reverse charge) e le fatture art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment) non sono soggette all'imposta di bollo poiché originariamente assoggettate ad Iva il cui assolvimento avviene dall'acquirente. • Sono inoltre esenti da imposta di bollo le fatture emesse per l'esportazione di merci (diretta, indiretta e triangolare) e quelle relative alle cessioni UE.
<p>FATTURE MISTE</p>	<p>Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, l'imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. 3.07.2001, n 98/E).</p>
<p>ANNOTAZIONI SULLA FATTURA</p>	<p>Per l'assolvimento dell'imposta occorre indicare la specifica annotazione nel campo "numero bollo" presente nella sezione "dati generali" della fattura elettronica con la stringa "DM-17-GIU-2014".</p>
<p>OMESSO PAGAMENTO</p>	<p>In caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo nei termini previsti è applicabile una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di importo pari dal doppio al quintuplo dell'imposta di bollo dovuta.</p>
<p>IMPOSTA BOLLO SU FATTURA CARTACEA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I soggetti esclusi dall'emissione della fattura elettronica per espressa previsione normativa, ossia per coloro che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014), coloro che applicano il regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011), e coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori (art. 34, c.6 D.P.R. 633/1972) potranno continuare ad apporre l'apposito contrassegno oppure assolvere l'imposta virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. • Nel caso sia stata scelta l'imposta virtuale deve essere riportato il numero di autorizzazione concessa dall'amministrazione finanziaria e il pagamento deve essere effettuato entro il 31.01 dell'anno successivo.

APPROFONDIMENTI

**IMPOSTA
DI BOLLO**

• **Applicazione
per importi
superiori
a € 77,47**


- Operazione esente art. 10 D.P.R. 633/1972.
- Operazione non imponibile - servizi internazionali (salvo i servizi relativi a beni in esportazione).
- Operazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/1972 - ad esportatore abituale (utilizzo plafond).
- Operazione esclusa dalla base imponibile (art. 15 D.P.R. 633/1972).
- Operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva (artt. 2, 3, 4, 5 e 7 D.P.R. 633/1972).
- Operazione regime dei minimi / forfettari.

• **Non
applicazione**

- Operazione imponibile.
- Operazione soggetta a reverse charge (art. 17, c. 6, art. 74, cc. 7 e 8).
- Operazione soggetta a split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).
- Operazione imponibile con Iva assolta all'origine (art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972).
- Operazione non imponibile all'esportazione.
- Operazione non imponibile intraUE.

Esempio

Compilazione delega modello F24 (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)



DELEGA IRREVOCABILE A: _____

AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

... Omissis ...

Mod. **F24**

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2501		2019	100 0 0		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				100,0 0 B		SALDO (A-B)
						100,0 0

... Omissis ...

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 100 0 0

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI	n.ro _____	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
29 04 2020			tratto / emesso su _____	
			cod. ABI	CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____ firma _____